

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI  
FIRENZE**

Prot. 324 INT./2016 - 22/16

**Protocollo d'intesa tra la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze e le Procure del Distretto ai fini del loro coordinamento e dell'adozione di prassi condivise nell'esecuzione delle demolizioni dei manufatti abusivi.**

Premesso che, per il settore delle demolizioni delle costruzioni abusive, ogni Ufficio inquirente del distretto ha le medesime competenze in tema di esecuzione, ma la normativa esistente presenta disomogeneità e carenza di coordinamento, ragione per cui è necessario stilare un protocollo di massima che evidenzi in maniera chiara le modalità esecutive delle procedure finalizzate al materiale abbattimento dei manufatti abusivi;

Ritenuta la necessità di creare un coordinamento tra le Procure del Distretto, sia tramite l'adozione di prassi condivise, sia tramite l'istituzione e la messa a disposizione per le Procure che aderiranno al protocollo di elenchi distrettuali dei consulenti e delle imprese specializzate in demolizioni, elenchi creati grazie alla collaborazione degli ordini e collegi professionali degli ingegneri, architetti e geometri della Regione Toscana, nonché alle indicazioni fornite dalla Associazione Nazionale Costruttori Edili della Toscana;

Premesso che, sulla base delle esperienze maturate presso altri Uffici Giudiziari, il ricorso alle strutture del Genio Militare non è risultato economicamente vantaggioso

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di procedere alla adozione di un protocollo comune che stabilisca prassi chiare e semplici al fine di conseguire gli obiettivi di efficacia e celerità delle procedure di demolizione, assicurando altresì piena trasparenza negli incarichi e uniformità dei costi;

**Si conviene quanto segue:**

La Corte di Cassazione (Sez. Un., sent. n° 15/96 del 24.7.1996, Monterisi) e la Corte Costituzionale concordano nel ritenere che l'ordine di demolizione del giudice ha natura di statuizione giurisdizionale applicativa di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio ed è quindi soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale. Esso può essere disposto anche dal giudice di appello senza incorrere

1

nel divieto della "*reformatio in peius*".

La Corte di Cassazione ha inoltre ribadito il principio secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, DPR 380/2001, ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare (imposto per ragioni di tutela del territorio), non ha finalità punitive e ha carattere reale, producendo effetti sul bene, indipendentemente dal soggetto - anche se diverso dall'autore dell'abuso - che è in rapporto con lo stesso. Per tali caratteristiche, l'ordine di demolizione non può ritenersi una pena, nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e quindi non è soggetto né alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le pene detentive e pecuniarie, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981, che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Cass. sez. 3<sup>^</sup>, sentenza n. 49331/15 del 10.11.15, imp. Delorier Gloria; Cass. sez. 3<sup>^</sup>, sentenza n. 36387 del 7.7.15, imp. Formisano).

L'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva e la determinazione delle concrete modalità di essa spettano al P. M., quale organo dell'esecuzione e non al giudice dell'esecuzione. Se, nel corso dell'esecuzione della demolizione, l'interessato o altro soggetto ritiene che sia pregiudicato un suo diritto, può fare ricorso al giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 670 c.p.p. (Cass. Sez. 3<sup>^</sup>, sentenza n° 2550 del 25.11.1998, Kovats).


L'organo promotore dell'esecuzione va identificato nel pubblico ministero, il quale emette l'ingiunzione a demolire rivolta al condannato senza la necessità di ottenere previamente la determinazione da parte del giudice dell'esecuzione delle modalità esecutive.

Ove sorgano controversie sull'esistenza, la legittimità e l'interpretazione del titolo o sull'eseguità della demolizione, competente a decidere è il giudice dell'esecuzione (Cass. Sez. 3<sup>^</sup> sentenza n. 140 del 22.5.1999, Mundo).

Tra le modalità più opportune per l'esecuzione della demolizione il PM può anche disporre il preavviso all'esecutato e ad altri eventuali interessati (per esempio terzi occupanti l'immobile abusivo), al fine di informarli della concreta esecuzione della demolizione e metterli in grado di collaborare alla stessa, ovvero di ricorrere al giudice della esecuzione nell'ipotesi in cui ritenessero di contestare le modalità da lui stabilite. Solo in caso di controversia sul titolo o sulle modalità esecutive si attiva la competenza del giudice dell'esecuzione (Cass. Sez. 3 sentenza n. 1885 del 29.7.1999 Stramhi).

La richiamata giurisprudenza di legittimità è stata ribadita anche di recente (Cass. sez. 3<sup>^</sup>, sentenza n. 36384 del 7.7.15, imp. Di Palma).

L'esperienza maturata nel corso degli anni, anche in altri Distretti di Corte d'Appello, ha consentito di elaborare una procedura esecutiva che, per comodità espositiva, può essere suddivisa in tre fasi o momenti.



2

## PRIMA FASE

### ISCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il magistrato, accertata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa della demolizione di opere abusive e/o della riduzione in pristino dello stato dei luoghi, dispone l'iscrizione del relativo estratto nel Registro di comodo delle Demolizioni.

### INGIUNZIONE A DEMOLIRE (Modulo all.1)


Il magistrato ingiunge al condannato di demolire le opere abusive entro 60 giorni, con l'avvertenza che, decorso inutilmente questo termine, vi si provvederà di ufficio e gli verranno addebitate le relative spese. Lo avvisa anche che, se del caso, può proporre incidente di esecuzione, ai sensi dell'artt. 665 e seguenti del codice di rito e, contestualmente, gli nomina un difensore di ufficio, qualora non ne abbia già nominato uno di fiducia nella fase della esecuzione. In tal secondo caso, potrà essere opportunamente mantenuto, come difensore di ufficio, quello nominato di fiducia nella fase della cognizione<sup>1</sup>.


L'ingiunzione sarà notificata tramite la Polizia Municipale anche al difensore e, per conoscenza, al Sindaco del Comune dove si trova il manufatto.


---

<sup>1</sup> A questo proposito sembra utile - vertendo spesso su questo punto non pochi incidenti di esecuzione avverso ingiunzioni a demolire con i quali si eccepisce la mancata notificazione dell'ingiunzione all'avvocato che è stato difensore di fiducia del condannato nelle precedenti fasi - richiamare quella condivisibile giurisprudenza della Cassazione secondo la quale "nel procedimento di esecuzione la regola per la quale, in assenza di difensore nominato per la fase, la notifica di atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione (art. 656.5 c.p.p. come modificato) è posta per la sola esecuzione delle pene detentive ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'art. 655 c.p.p., che per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione prescrive, in assenza di nomina da parte dell'interessato, la designazione di un difensore di ufficio a cura del pubblico ministero (Cass. Sentenza n.° 9890 del 4.3.2003). Conseguono, sul piano formale, la legittimità e sufficienza della nomina da parte delle procure di un difensore di ufficio ex art. 97.2 c.p.p. e, sul piano sostanziale, l'assenza di qualsiasi pregiudizio per il diritto di difesa del condannato, il quale avrà l'opportunità, il tempo e la piena facoltà di esercitarlo facendosi assistere in questa procedura, fin dall'inizio, da un suo difensore di fiducia. Tutto questo senza dire che la Suprema Corte è andata addirittura oltre, sentenziando anche che «in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione (...) il P. M. non è tenuto a notificare al difensore l'avviso di deposito dell'ingiunzione a demolire, atteso che tale ingiunzione è effettuata al solo imputato affinché questi possa provvedervi spontaneamente senza ulteriori aggravii di spesa» (Cass. Sezione 3<sup>a</sup> del 14.2.2002; più di recente nello stesso senso, Cass. sez. 3<sup>a</sup> sentenza n. 36384 del 7.7.15, imp. Di Palma)

  
3









In caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, contrariamente a quanto statuito dalla sentenza delle S.U. n° 15/96, il pubblico ministero non si deve rivolgere al giudice dell'esecuzione per la fissazione delle modalità di esecuzione (artt. 665 ss. c.p.p.), ma deve stabilire direttamente quelle ritenute più opportune (Cass. sent. n° 550 del 25.11.1998, Kovats; Cass. sent. n° 1140 del 22.5.1999, Mundo; Cass. Sez. III. sent. n° 1885 del 29.7.1999, Stram; Cass. sez. 3<sup>a</sup> sentenza n. 36384 del 7.7.15, imp. Di Palma);

L'intervento del giudice della esecuzione, si ribadisce, è previsto solo in caso di incidente di esecuzione proposto dall'ingiunto o dal pubblico ministero (ad es. per la correzione di errori materiali nella sentenza, in caso di dubbi sulla esatta individuazione dei manufatti da demolire, etc.), con conseguente avvio di una controversia sul titolo o le modalità esecutive.

### **RICHIESTA INFORMAZIONI E NOTIZIE (Modulo all. 2)**

Con altro modulo - e contemporaneamente all'adempimento che precede - si chiedono al Sindaco competente per territorio e al Presidente della Giunta regionale della Toscana (con comunicazione, per conoscenza, al comandante della Polizia Municipale) notizie sulle successive vicende dell'opera abusiva (se demolita, a cura del condannato, del Comune o della Regione; se acquisita al patrimonio comunale e, in caso affermativo, se essa sia stata dichiarata di prevalente interesse pubblico con delibera consiliare), nonché sull'esistenza e sull'esito (verificatosi o prevedibile, specialmente con riferimento ai tempi) di istanze di concessione in sanatoria o di condono. A tale ultimo proposito converrà ricordare che la giurisprudenza regolatrice ha anche specificato che, per ottenere la sospensione dell'esecuzione per i motivi innanzi indicati, non è sufficiente che sia stata presentata istanza di condono o di rilascio della concessione in sanatoria, ma è necessario che sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l'autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di esecuzione. Occorre, in altre parole, che nella valutazione della compatibilità dell'ordine di demolizione con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, il magistrato deve disporre la sospensione o la revoca in caso di contrasto insanabile e soltanto se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti saranno emessi in tempi brevi, non essendo infatti sufficiente la mera possibilità di una loro adozione (Cass. Sez. 3<sup>a</sup> n° 1388 del 4.5.2000, Cicone; Cass. Sez. 3<sup>a</sup> n° 11051 dell'11.3.2003, Ciavarella; Cass. Sez. 3<sup>a</sup> n. 23992 del 26.5.2004, Cena).

Per giurisprudenza ormai consolidata, in tema di demolizione di opere edilizie abusive, la eventuale acquisizione dei beni al patrimonio comunale è idonea a determinare effetti sulla esecuzione della demolizione solo nel caso in cui sia stata dichiarata, con motivata delibera consiliare, l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera (Cass. Sez. 3<sup>a</sup>, n° 37120 del 30.9.03, Bommarito; Cass. Sez. 3<sup>a</sup>, n° 2406 del 20.1.2003, Gugliandolo; Cass. Sez. 3<sup>a</sup>, n° 37222 del 7.1.2002, Clemente; Cass. Sez. 3<sup>a</sup>, n° 26149 dell'5.7.2005, Barbadoro; Cass. sez. 3<sup>a</sup> sentenza n. 36384 del 7.7.15, imp. Di Palma).

## SECONDA FASE

Esaurita la prima fase della procedura preparatoria, strettamente giuridica e propedeutica all'esecuzione materiale dell'ordine di demolizione (ingiunzione a demolire notificata al condannato; richieste di informazioni ai comuni, con particolare riferimento alla possibilità di concessione in sanatoria o condoni; esperimento di eventuali incidenti di esecuzione e simili), è necessario acquisire tutti quei dati occorrenti per l'esatta identificazione delle opere che devono essere demolite, per la conseguente quantificazione del costo dell'intervento e della scelta della ditta che dovrà eseguire materialmente la demolizione.

E' indispensabile fare ricorso alla consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p., con la quale, trattandosi di operazioni, accertamenti e rilievi tecnici per cui sono necessarie specifiche competenze, il pubblico ministero può nominare e avvalersi di uno o più consulenti - se ritenuto opportuno, tra quelli ricompresi nell'elenco fornito dalla Procura Generale - al quale si demanderanno gli accertamenti e gli adempimenti che seguono (Moduli all. 3 e 4 e 5):

**acquisire** - in base alle sentenze irrevocabili di condanna e agli atti processuali - tutti i dati necessari per accertare l'esatta ubicazione e la identificazione delle opere abusive da demolire;

**verificare** - previo sopralluogo - la conformità o la eventuale difformità delle opere abusive esistenti rispetto a quelle risultanti dalla sentenza di condanna<sup>2</sup>;

**calcolare** i volumi da demolire, inclusi quelli relativi ad eventuali incrementi dell'abuso originario, sempre che la demolizione delle opere descritte in sentenza non possa avvenire senza il necessario abbattimento dei volumi ulteriormente realizzati;


**fornire** al Pubblico Ministero un prospetto chiaro dei costi occorrenti per l'abbattimento delle opere elaborato in conformità al prezzario più recente per le opere edili ed impiantistiche del S.I.I.T. regionale (ex Provveditorato Alle Opere Pubbliche), che sarà utilizzato come parametro di riferimento al fine dell'eventuale affidamento in appalto delle opere da demolire;

**calcolare** separatamente, sulla base del solo prezzario del S.I.I.T. regionale ora menzionato, i costi relativi all'attività di sgombero delle macerie e del loro trasporto in discarica, nonché, ove nella sentenza sia stata disposta anche la riduzione in pristino, i costi occorrenti, dopo l'abbattimento e la rimozione delle macerie, all'effettivo ripristino dell'originario stato dei luoghi;

**calcolare** dettagliatamente i costi relativi alla sicurezza, così come previsto dalla

---

<sup>2</sup> La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31 co. 9, DPR 380/01, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo non solo dell'immobile abusivo originario, oggetto della sentenza di condanna, ma altresì di eventuali aggiunte, superfetazioni o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, che, per la loro accessorietà all'opera abusiva, rendano altrimenti ineseguibile l'ordine medesimo, non potendo consentirsi che un qualunque intervento additivo, abusivamente realizzato, possa ostacolare l'integrale attuazione dell'ordine di demolizione dell'opera cui accede, atteso che l'obbligo di demolizione non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riverbera il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Cass. sez. 3<sup>a</sup> sentenza n. 21797 del 27.4.11 imp. Apuzzo).

5 

normativa antinfortunistica ed in particolare dall'articolo 26 D. Lgs. N. 81/2008;  
redigere, all'esito, un analitico progetto di esecuzione delle opere da demolire;  
**Collaborare** con il P.M. per la individuazione, tramite procedura di evidenza pubblica tra le ditte ricomprese nell'elenco fornito dalla Procura Generale, della ditta cui affidare l'esecuzione della demolizione, in base al criterio della offerta meno onerosa avuto riguardo agli importi preventivamente determinati<sup>3</sup>;  
**assumere** l'incarico di direttore dei lavori e di responsabile per la sicurezza;  
**predisporre** il relativo contratto d'appalto, che sarà sottoscritto dal Pubblico Ministero, comprensivo dell'importo dei lavori e delle spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse all'intervento demolitorio.

Tanto anche al fine dell'emissione, ai sensi dell'art. 169 del T. U. sulle spese di giustizia<sup>4</sup>, del decreto di esecuzione della demolizione e di liquidazione delle somme occorrenti e del suo successivo inoltro da parte del pubblico ministero all'autorità comunale competente per territorio per la richiesta di finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti.


---

<sup>3</sup> Così come previsto dall'art. 41 del D.P.R. n° 380/01, dagli artt. 61-63 del D.P.R. n° 115/02 (T.U. delle spese di giustizia) e dalla Circolare del Ministero della Giustizia n° 62/4/13-2186 del 20.11.1997, si provvede all'esecuzione scegliendo la condizione meno onerosa

<sup>4</sup> **ART. 169-** Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi.

1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.

2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.



A series of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. From left to right, there is a small mark resembling 'G', followed by a large signature, a smaller signature, the initials 'Du', 'dl', 'GG', and a final signature on the far right.

## TERZA FASE

### ESECUZIONE DELLA SENTENZA.

Il consulente, ricevuta la comunicazione da parte del Pubblico Ministero del provvedimento di concessione del finanziamento ed iniziati i lavori appaltati, dovrà vigilare sulla loro esecuzione nel rispetto delle clausole contrattuali.

Dovrà, altresì, informare, in ogni caso, tempestivamente il magistrato del regolare svolgimento dei lavori appaltati, affinché sia garantita, ove occorra, la cornice di sicurezza necessaria per l'esecuzione delle opere.

Dovrà infine, comunicargli il completamento della demolizione, al fine di consentire all'autorità comunale di provvedere al pagamento, in favore della ditta appaltatrice, di quanto indicato nel decreto di esecuzione della demolizione e di liquidazione delle somme dovute.

La seconda e terza fase possono essere pretermesse ove l'Ufficio del PM acquisisca la disponibilità dell' ente pubblico, titolare del concorrente potere-dovere di curare la demolizione, ad avvalersi di ditte idonee sia dal punto di vista dei requisiti morali che tecnico-finanziari.

Rispetto delle norme in tema di prevenzione infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Anche alla luce di quanto appena detto, le operazioni di demolizione dovranno essere progettate e realizzate nel più assoluto ed intransigente rispetto delle disposizioni legislative previste dal D. Lgs. N. 81 del 9/4/2008.

I soggetti individuati all'esito della procedura di aggiudicazione dei lavori di demolizione di manufatti abusivi dovranno rispettare in tutte le fasi operative e progettuali quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.


In particolare si richiede e si vigilerà sui seguenti fondamentali aspetti:

iscrizione delle ditte aggiudicatrici dei lavori di demolizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato; rispetto della normativa in tema di contratto collettivo di lavoro, assistenza sanitaria; assicurazione contro gli infortuni, oneri previdenziali ed assistenziali; rispetto della normativa in tema di appalto e sub-appalto con precisa quantificazione dei costi per la sicurezza; rispetto da parte delle ditte aggiudicatrici del piano di sicurezza e di coordinamento laddove previsto dalla norma; rispetto della normativa in tema di corretta gestione e smaltimento dei rifiuti e bonifica del sito oggetto delle operazioni demolitorie.

Il consulente nominato vigilerà sul rispetto della normativa antinfortunistica citata nelle varie fasi della procedura esecutiva.

### SPESE PER LA DEMOLIZIONE

Con l'art. 32, comma 12, Legge n. 326/2003 si è costituito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, un "fondo per le demolizioni" (dell'ammontare di 50 milioni di euro), destinato ad anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese



giudiziarie tecniche ed amministrative connesse. Le somme stanziare sono messe a disposizione dei Comuni (o delle altre amministrazioni competenti alla tutela dei vincoli).

L'istituzione del fondo ha costituito indubbiamente una importante innovazione, con significative conseguenze: le spese per la demolizione e/o il ripristino dei luoghi non dovranno gravare sul Ministero della Giustizia; al recupero delle spese provvederà il Comune, mediante iscrizione a ruolo, sollevando, così, da tale laboriosa incombenza gli Uffici giudiziari.

La legge, tuttavia, non indicava il sistema attraverso il quale l'Autorità Giudiziaria poteva accedere a questo fondo per il pagamento delle imprese che avrebbero effettuato le demolizioni in esecuzione di sentenze penali irrevocabili. Successivamente il D.M. 23 luglio 2004 ha disciplinato le modalità e le condizioni per la restituzione, al Fondo per le demolizioni delle opere abusive, delle anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione (G.U.n.218. 16 settembre 2004, Serie Generale).

La circolare del Ministero della Giustizia del 16 marzo 2006, avente ad oggetto la razionalizzazione e il contenimento delle spese di giustizia, ha stabilito che è possibile attingere al Fondo presso la Cassa Depositi e Prestiti anche nel caso in cui la demolizione sia stata eseguita da imprese private. Pertanto, sarà necessario che l'Ufficio, che dispone il pagamento una volta divenuto esecutivo il decreto di pagamento emesso ex art. 169 T.U., sospenda la compilazione dell'apposito modello previsto dall'art. 177 D.P.R. 115/02 e trasmetta, senza ritardo, copia del decreto di pagamento al Comune del luogo dove l'intervento è stato eseguito ed alla Cassa Depositi e Prestiti, unitamente al provvedimento di demolizione (contenente la descrizione delle opere da demolire, l'affidamento dell'appalto e l'analitica previsione delle spese, distinte per materia: costi di demolizione, spese giudiziarie, tecniche ed amministrative) e alla relativa richiesta di finanziamento.


Il Comune procederà, con riscossione mediante ruolo (art.32 comma 12 L.n.326/03), al recupero nei confronti dei condannati delle spese relative alle procedure finanziate dalla Cassa DD e PP (art.7 comma 12 della convenzione organizzativa in tema di demolizioni di opere abusive, stipulata in data 15.12.05 dai Ministeri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa). L'avvenuto pagamento da parte del condannato sarà comunicato all'Autorità giudiziaria.

L'Ufficio giudiziario che dispone il pagamento interpellerà periodicamente il Comune interessato per conoscere l'esito della procedura di finanziamento.

Converrà ricordare che, come ripetutamente precisato dalla Cassa DD e PP, le anticipazioni da parte dei Comuni non costituiscono indebitamento per l'Ente e non violano il "patto di stabilità" (Nota Cassa DD e PP del 18.05.2012).

In caso di concessione totale o parziale del finanziamento, l'Ufficio che dispone il pagamento ne da comunicazione all'impresa privata beneficiaria, autorizzandola ad avvalersene presso il comune interessato.

In caso di mancata concessione del finanziamento, sarà riavviata la procedura di pagamento nelle forme ordinarie previste dal D.P.R. n.115/02 (circolari del Ministero della

















Giustizia datate 15.3.06 e 19.3.08).

Il presente protocollo ha lo scopo di assicurare il coordinamento tra gli Uffici requirenti del Distretto, raccordando in maniera sintetica, ma organica le norme legislative, ispirate ai criteri di trasparenza e di economicità, che sono alla base della procedura di demolizione.

Sarà opportuno che agli indicati principi normativi si ispiri ogni variazione alla procedura del presente protocollo che dovesse operarsi in ragione di contingenti e specifiche esigenze.

Proc. Gen.		
Proc. Rep. S. ERMENA		
PROC. PIACENZA		
PROC. REP. AREZZO		
PROC. REP. LUCCA		
PROC. REP. LIVORNO		
PROC. REP. GROSSETO		
PROC. REP. FIRENZE		
PROC. REP. PRATO		
PROC. REP. PISA		

Firenze, 16 Novembre 2016